Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0104

Politica di concorrenza – relazione annuale 2024

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2024 (2024/2079(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,

– vista la pubblicazione di Ursula von der Leyen del 18 luglio 2024 intitolata "La scelta dell'Europa – Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029",

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– vista la relazione di Enrico Letta del 18 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– vista la relazione speciale 21/2024 della Corte dei conti europea del 23 ottobre 2024 intitolata "Aiuti di Stato in tempi di crisi – La reazione è stata rapida, ma esistono carenze nel monitoraggio effettuato dalla Commissione e incoerenze nel quadro a sostegno degli obiettivi della politica industriale dell'UE",

– visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)[1],

– visto l'articolo 11 TFUE, che prevede che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente debbano essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'UE, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile,

1 GU L 024 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj.

– visto l'articolo 3 della decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030[1], il quale prevede che i sussidi nocivi per l'ambiente, in particolare i sussidi per i combustibili fossili, debbano essere eliminati gradualmente e senza ritardo,

– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2024 nella causa C-611/22 P *(Illumina/Commissione)*[2], del 10 settembre 2024 nella causa C-465/20 P *(Commissione europea/Irlanda e a.)*[3] e del 10 settembre 2024 nella causa C-48/22 P *(Google e Alphabet/Commissione)*[4],

– vista la relazione della Commissione del giugno 2024 intitolata "Protecting competition in a changing world – Evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years" (Proteggere la concorrenza in un mondo che cambia – Prove dell'evoluzione della concorrenza nell'UE negli ultimi 25 anni),

– visto lo studio intitolato "The role of commodity traders in shaping agricultural markets" (L'influenza dei commodity trader sui mercati agricoli), pubblicato dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione nel novembre 2024,

– vista la relazione del 20 dicembre 2023 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dal titolo "Report on CRA Market Share Calculation: 2023 edition" (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito: edizione 2023),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0071/2025),

A. considerando che l'attuale difficile contesto economico, climatico e geopolitico, caratterizzato da incertezza e imprevedibilità, richiede un approccio rinnovato alla competitività europea e strategie concrete per stimolare la crescita economica;

B. considerando che la corretta applicazione del quadro della politica di concorrenza dell'UE si traduce in prezzi più bassi, maggiore qualità, una scelta più ampia per i consumatori, un'innovazione più rapida e

1 GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/591/oj.

2 Sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2024, *Illumina/Commissione*, C-611/22 P, ECLI:EU:C:2024:677.

3 Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2024, *Commissione europea/Irlanda e a.*, C-465/20 P, ECLI:EU:C:2024:724.

4 Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2024, *Google e Alphabet/Commissione,* C-48/22 P, CLI:EU:C:2024:726.

un'economia più equa e resiliente e protegge inoltre le condizioni di ingresso degli operatori nel mercato interno, contrastando gli abusi di posizione dominante, i monopoli e le pratiche distorsive del mercato interno;

C. considerando che la relazione Draghi sottolinea che l'UE dispone di una base di innovazione industriale ampia e diversificata, con un forte vantaggio comparativo nel settore delle tecnologie verdi, ma che sono necessari notevoli sforzi per mantenere tale vantaggio; che, a tale riguardo, l'integrazione delle considerazioni climatiche e ambientali nella politica di concorrenza è essenziale; che la relazione Letta sostiene che la mancanza di integrazione dell'UE nei settori finanziario, energetico e delle comunicazioni elettroniche è una delle ragioni principali alla base del declino della competitività europea;

D. considerando che la politica di concorrenza dell'UE potrebbe contribuire a rafforzare la resilienza del mercato interno, nonché a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, della bussola per il digitale 2030 e della bussola per la competitività, per i quali gli scambi e la cooperazione a livello internazionale sono essenziali;

E. considerando che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza devono agire in modo imparziale e obiettivo per preservare la credibilità della politica di concorrenza dell'UE; che l'indipendenza politica delle autorità nazionali garanti della concorrenza è fondamentale per assicurare l'imparzialità e la credibilità della politica di concorrenza;

Considerazioni generali

1. ritiene che la politica di concorrenza dell'UE miri a proteggere contro livelli eccessivi di concentrazione e accumulo di potere di mercato, e ribadisce il ruolo della politica di concorrenza nel promuovere l'efficienza, l'innovazione e la crescita, creare condizioni di parità e proteggere i consumatori, garantendo che i mercati rimangano competitivi, efficienti, dinamici e innovativi e che forniscano prodotti e servizi di qualità a prezzi equi e con una maggiore possibilità di scelta;

2. ribadisce che la politica di concorrenza dovrebbe contribuire a tutte le politiche dell'UE, in particolare in ambiti quali la sostenibilità, l'energia, la difesa e la digitalizzazione; si compiace dell'impegno della Commissione a favore di un nuovo quadro per gli aiuti di Stato che accompagni il patto per l'industria pulita, al fine di assicurare la competitività mobilitando il sostegno pubblico necessario alla transizione energetica per decarbonizzare l'industria dell'UE, garantendo nel contempo che esso non ostacoli l'innovazione, non determini un aumento dei prezzi e non riduca la concorrenza nel mercato interno; ribadisce che gli aiuti di Stato non dovrebbero falsare una concorrenza leale ed efficace;

3. sottolinea che la forza e l'importanza del mercato unico dell'UE a livello mondiale derivano non soltanto dalla sua competitività interna ed esterna, ma anche dalla sua capacità di stabilire norme comuni e garantire la coesione territoriale; osserva che, allo stesso tempo, i responsabili politici dovrebbero tenere debitamente conto degli sviluppi normativi e di mercato a livello internazionale e invita la Commissione ad adoperarsi per proseguire il dialogo e la cooperazione a livello internazionale, anche mediante accordi di cooperazione di seconda generazione che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza e una maggiore influenza sulla politica di concorrenza a livello mondiale; sottolinea l'importanza della rete europea della concorrenza (REC) e, a tale riguardo, invita la Commissione a dare priorità a un dialogo e a una cooperazione costruttivi e duraturi a livello internazionale; chiede il coordinamento tra le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza e sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza e altre autorità di regolamentazione settoriali;

Un'Unione competitiva

4. sostiene l'impegno della Commissione a investire nella competitività sostenibile; si compiace dell'accento posto nella relazione Draghi sull'innovazione, gli investimenti, l'integrazione del mercato, la decarbonizzazione e la resilienza, nonché della particolare attenzione accordata nella relazione Letta all'integrazione, all'autonomia e alla solidarietà; incoraggia politiche che promuovano l'innovazione, la competitività e una crescita sostenibile e inclusiva;

5. sottolinea la necessità di una politica industriale coordinata, mirata e realmente europea che stimoli la competitività; osserva che ciò non deve dare luogo a posizioni dominanti sul mercato né ad abusi di tali posizioni, a distorsioni dei prezzi o a inefficienze economiche, e sottolinea la necessità di procedure efficaci di controllo delle concentrazioni;

6. ritiene che qualsiasi aiuto di Stato concesso dovrebbe essere coerente con gli obiettivi strategici dell'UE; prende atto dell'intenzione della Commissione di fornire orientamenti sulla compatibilità degli aiuti di Stato con le considerazioni in materia di innovazione, clima e sicurezza economica, nonché delle sue azioni per ridurre ed eliminare gradualmente i sussidi per i combustibili fossili nell'ambito del patto per l'industria pulita, e incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre ulteriori condizioni per beneficiare di aiuti di Stato; chiede che le imprese strutturate attraverso paradisi fiscali di paesi terzi siano escluse dagli aiuti di Stato; invita la Commissione ad esaminare la mancanza di armonizzazione dei meccanismi di recupero;

7. prende atto della relazione della Commissione in cui si afferma che il tasso di concentrazione del mercato, i margini di profitto e i guadagni sono aumentati nel corso degli ultimi 25 anni, mentre il dinamismo dell'industria è diminuito malgrado l'applicazione attiva del diritto della concorrenza; osserva inoltre che tale aumento dei margini di profitto è stato determinato dalla riallocazione delle quote di mercato verso le imprese più grandi; osserva inoltre che i deboli livelli di concorrenza hanno avuto notevoli ripercussioni negative sui consumatori, sul potere d'acquisto, sulla competitività delle imprese dell'UE e sulla crescita economica complessiva; ricorda che l'applicazione del diritto della concorrenza dovrebbe concentrarsi sulla garanzia di mercati aperti, competitivi e liberi da pratiche anticoncorrenziali;

8. sottolinea che gli aiuti di Stato sono sempre più utilizzati per sostenere gli obiettivi della politica industriale; ricorda che tali aiuti, come consentito dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; prende atto delle divergenze tra le capacità di bilancio degli Stati membri e avverte che la frammentazione degli aiuti di Stato crea condizioni di disparità; invita la Commissione a monitorare tali effetti e a garantire l'integrità del mercato unico, che può essere realizzata attraverso uno strumento di finanziamento comune per una politica industriale europea, come un fondo europeo per la competitività, come proposto dalla Presidente della Commissione von der Leyen nei suoi orientamenti politici; invita la Commissione e gli Stati membri a evitare una concorrenza per le sovvenzioni, che non fa che aggravare le distorsioni del mercato, in particolare quando si finanziano imprese che non sono efficienti; conclude che i quadri temporanei per gli aiuti di Stato non sono riusciti a prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato e osserva che due Stati membri rappresentavano, da soli, il 77 % degli aiuti di Stato notificati; chiede un controllo più rigoroso della notifica degli aiuti di Stato e una migliore trasparenza e comunicazione al riguardo, conformemente alle raccomandazioni della Corte dei conti europea;

9. sottolinea il ruolo centrale degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per finanziare progetti nell'UE con una dimensione transfrontaliera; sottolinea che gli IPCEI dovrebbero avere un reale valore aggiunto dell'UE, il che significa che dovrebbero avere un impatto positivo su più di uno Stato membro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le notifiche degli aiuti di Stato siano completate al più tardi entro sei mesi;

10. prende atto della stima della relazione Draghi secondo cui, per proteggere la competitività dell'UE, sono necessari 800 miliardi di EUR supplementari all'anno; riconosce l'importanza degli investimenti pubblici e privati in tale contesto; sottolinea che il

bilancio dell'UE deve disporre di risorse adeguate a tal fine; ritiene che il completamento dell'Unione del risparmio e degli investimenti sia importante per mobilitare gli investimenti privati, affrontare la frammentazione del mercato interno e sostenere la strategia industriale dell'UE; riconosce l'urgente necessità di riforme parallelamente all'efficace attuazione dei tre ambiti di intervento indicati nella relazione Draghi: i) colmare il divario di innovazione che separa l'UE dagli Stati Uniti e dalla Cina; ii) predisporre un piano comune per la decarbonizzazione e la competitività inteso ad accelerare la transizione energetica e ridurre i costi dell'energia; e iii) accrescere la sicurezza e ridurre le dipendenze;

11. si compiace della tutela della parità di condizioni assicurata sui mercati europei, nonché alle imprese europee e ai loro lavoratori mediante misure antidumping che correggono gli aiuti di Stato esteri distorsivi; invita la Commissione a utilizzare rapidamente gli strumenti commerciali disponibili in materia di appalti e sovvenzioni estere per prevenire la concorrenza sleale nel mercato interno;

Priorità in materia di esecuzione

12. osserva i cambiamenti nelle pratiche commerciali, evidenziando un calo dei casi di cartelli; mette in guardia, tuttavia, da nuove forme di comportamenti dannosi, come la collusione tacita e la collusione algoritmica, e sottolinea la necessità di allineare le priorità di esecuzione a questo scenario in evoluzione;

13. prende atto della proposta della relazione Draghi di un "nuovo strumento in materia di concorrenza" quale strumento flessibile di indagine di mercato che mira ad affrontare i problemi strutturali nel settore della concorrenza che non derivano da accordi anticoncorrenziali o abusi di posizione dominante e a imporre rimedi strutturali o comportamentali lungimiranti a livello di mercato, anche riducendo le barriere all'ingresso per i concorrenti, con l'obiettivo di aumentare la competitività, incentivare l'innovazione e proteggere i consumatori vulnerabili; invita la Commissione ad analizzare in che modo tale strumento integrerebbe il quadro esistente per le indagini settoriali;

14. ricorda che, in virtù del trattato, la Commissione ha la facoltà di combattere gli abusi di sfruttamento;

15. prende atto dell'esistenza di una base giuridica per i rimedi strutturali contro gli abusi di posizione dominante sul mercato; è consapevole del fatto che le norme dell'UE in materia di concorrenza stabiliscono che i rimedi strutturali dovrebbero essere utilizzati solo come misura di ultima istanza se i rimedi comportamentali si sono dimostrati inefficaci, ma si rammarica tuttavia della riluttanza della Commissione ad affrontare il problema delle posizioni dominanti sul mercato attraverso rimedi strutturali; ribadisce il suo invito a

utilizzare meglio i rimedi strutturali e a non accordare più la priorità ai rimedi comportamentali, e incoraggia ulteriori sforzi per rafforzarne l'applicazione ove necessario; invita la Commissione a utilizzare meglio lo strumento delle misure provvisorie per porre fine a qualunque pratica suscettibile di danneggiare gravemente la concorrenza, in particolare in relazione a mercati dinamici e in rapida evoluzione come i mercati digitali;

16. si compiace della priorità attribuita agli alloggi dalla Commissione 2024-2029; invita la Commissione a valutare in che modo i principi dell'UE in materia di concorrenza incidano sulla fornitura di servizi di interesse economico generale; invita la Commissione a valutare la posizione dei servizi sociali di interesse generale e chiede che agli alloggi a prezzi accessibili sia riconosciuta un'esenzione in qualità di servizi di interesse economico generale;

17. sottolinea l'importanza degli aiuti di Stato quale strumento per ridurre il divario economico fra le regioni più sviluppate dell'UE e le zone insulari, le zone interne, le regioni ultraperiferiche e le zone economicamente depresse; ricorda che autorizzare gli aiuti di Stato nel contesto dei servizi di interesse economico generale rimane essenziale per la sopravvivenza di tali zone, in particolare nel contesto del sostegno statale dedicato alla connettività e ad altre prestazioni di servizi di base per le comunità residenti in regioni isolate, remote o periferiche dell'UE; invita la Commissione a esaminare le opzioni per una maggiore flessibilità nella concessione di finanziamenti a tali regioni;

18. prende atto della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha concluso che uno Stato membro non ha recepito la direttiva REC+ nell'ordinamento nazionale; sottolinea l'importanza di recepire pienamente la direttiva REC+; invita tutti gli Stati membri a garantire una corretta attuazione di tale direttiva;

Concentrazioni e antitrust

19. prende atto con preoccupazione dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni nella causa C-611/22 P (*Illumina/Commissione*), che invalida l'approccio della Commissione consistente nell'accettare rinvii di accordi non soggetti all'obbligo di notifica; riconosce che il regolamento comunitario sulle concentrazioni non fornisce alla Commissione strumenti sufficienti per gestire le "acquisizioni killer"; è fermamente convinto che l'impatto sul mercato interno delle decisioni in materia di concentrazioni giustifichi l'inclusione di una base giuridica del mercato interno nel regolamento comunitario sulle concentrazioni, in modo da coinvolgere pienamente i colegislatori, come nel caso del regolamento sui mercati digitali; chiede che la Commissione imponga agli Stati membri che detengono o possono rivendicare la

competenza necessaria di esaminare potenziali "acquisizioni killer" alla luce della loro legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni, e che continui a rinviare tali accordi conformemente all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni; invita la Commissione a valutare la possibilità di rivedere il regolamento comunitario sulle concentrazioni per poter esaminare le concentrazioni che non raggiungono le soglie dell'UE o nazionali, a prescindere dai settori interessati;

20. constata che, dall'entrata in vigore del regolamento comunitario sulle concentrazioni nel 2004, lo 0,7 % delle concentrazioni notificate è stato bloccato dalla Commissione o revocato a seguito di un'indagine;

21. rileva che le soglie di fatturato previste dal regolamento comunitario sulle concentrazioni, di per sé, potrebbero non essere sufficienti a individuare tutti i casi che richiedono una revisione da parte delle autorità garanti della concorrenza; evidenzia le pratiche utilizzate dalle imprese dominanti per evitare indagini formali, come il crescente ricorso ai "partenariati" nel settore dell'IA, il che suggerisce ulteriormente la necessità di una revisione del regolamento comunitario sulle concentrazioni;

22. accoglie con favore la proposta, formulata nella relazione Draghi, di una "difesa dell'innovazione" nei casi in cui una concentrazione aumenta la capacità e l'incentivo a innovare, e invita la Commissione ad analizzare e sviluppare ulteriormente tale concetto; chiede inoltre che si tenga conto di questioni di interesse pubblico, come l'impatto sui lavoratori;

23. chiede che la Commissione individui gli ostacoli nazionali che potrebbero impedirle di considerare il mercato dell'UE come il mercato rilevante per le sue analisi delle concentrazioni; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli; osserva che occorre analizzare attentamente il contesto internazionale al momento di definire il mercato rilevante nei casi di controllo della concorrenza e delle concentrazioni; invita la Commissione ad adottare, se del caso, un approccio lungimirante al consolidamento nell'UE, come proposto anche nelle relazioni Draghi e Letta, tenendo conto dell'importanza strategica e dell'effetto favorevole alla concorrenza dato dalle dimensioni e dalle condizioni di investimento favorevoli in determinati settori in termini di stimolo all'innovazione e alla concorrenza nel lungo periodo;

24. chiede che i quadri di valutazione delle concentrazioni siano aggiornati in modo da rispecchiare le realtà dell'economia digitale, dove il potere di mercato può manifestarsi in modi che vanno al di là della tradizionale quota di mercato in mercati chiaramente definiti; sostiene l'elaborazione di metodologie avanzate per l'analisi delle posizioni dominanti e degli effetti di rete basati sui dati, mettendo in

evidenza il ruolo fondamentale della scelta dei consumatori nella selezione di servizi e dispositivi digitali; incoraggia la Commissione a rafforzare i meccanismi che consentono l'interoperabilità tra servizi e dispositivi, promuovendo l'innovazione e la concorrenza nell'ecosistema digitale; esorta la Commissione a compiere rapidi progressi nell'attuazione degli obblighi di interoperabilità vigenti per i servizi di messaggistica a norma del regolamento sui mercati digitali, nonché degli obblighi di interoperabilità vigenti per i fornitori di servizi cloud a norma del regolamento sui dati, e ad avviare i lavori di revisione del regolamento sui mercati digitali entro maggio 2026; esorta la Commissione ad attuare gli obblighi di interoperabilità previsti dal regolamento sui mercati digitali e a valutare la possibilità di estendere gli obblighi di interoperabilità ai servizi di social network online; sostiene l'intenzione della Commissione di tenere maggiormente conto del potenziale danno alla concorrenza nel valutare le concentrazioni in cui l'espansione in mercati adiacenti avrebbe l'effetto di rafforzare ulteriormente la posizione dominante nel mercato principale della società acquirente;

25. invita la Commissione ad affrontare la questione della durata eccessiva delle indagini antitrust, durante le quali le società continuano a trarre profitto dalle loro pratiche anticoncorrenziali; invita la Commissione a fissare tempistiche adeguate per i casi antitrust e a garantire un'attuazione efficace delle decisioni adottate; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure provvisorie per porre fine a qualunque pratica suscettibile di danneggiare gravemente la concorrenza, in particolare in relazione a mercati dinamici e in rapida evoluzione come i mercati digitali;

Politiche settoriali

26. plaude alle due sentenze storiche della Corte di giustizia del settembre 2024, che hanno confermato l'affermazione della Commissione secondo cui l'accordo fiscale irlandese con Apple costituisce un aiuto di Stato illegale e Google ha abusato della sua posizione dominante in violazione dei trattati; riconosce che da allora il quadro giuridico in Irlanda è cambiato; incoraggia la Commissione a continuare a contrastare gli abusi in materia di aiuti di Stato che prevedono la concessione selettiva di agevolazioni fiscali alle società;

27. prende atto dell'effetto nocivo della concorrenza fiscale internazionale; ribadisce il suo sostegno all'attuazione del secondo pilastro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); esprime profondo rammarico per l'ordine esecutivo sottoscritto dal presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2025, in base al quale l'accordo fiscale globale dell'OCSE non ha "alcuna validità o effetto all'interno degli Stati Uniti"; sottolinea l'importanza del multilateralismo per garantire che le società multinazionali versino la loro giusta quota di imposte laddove viene

creato valore; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere pienamente la direttiva sul secondo pilastro dell'OCSE;

28. mette in evidenza le preoccupanti concentrazioni di mercato in diversi mercati digitali, quali i social media, i motori di ricerca, l'IA, i servizi cloud, l'e-commerce, i microchip e la pubblicità online; sottolinea gli effetti negativi, concreti e potenziali, sulla competitività dell'UE, sulla resilienza delle catene di approvvigionamento, sulla libertà dei media, sulla protezione della vita privata e dei dati, nonché sulla società e sulla democrazia; esorta la Commissione ad affrontare questioni specifiche del mercato delle tecnologie, tra cui il potere infrastrutturale nei segmenti hardware e cloud, la concentrazione verticale, la manipolazione algoritmica della sfera digitale pubblica e lo sfruttamento dell'effetto leva nei mercati digitali, come dimostrato dai progressi compiuti nell'ambito del regolamento sui mercati digitali; chiede inoltre l'avvio di nuove indagini nel settore dei servizi cloud al fine di garantire ulteriormente la concorrenza leale e l'innovazione, tenendo conto del grado di concentrazione del mercato in tale settore e delle pratiche anticoncorrenziali legate a condizioni di concessione delle licenze complesse e non trasparenti o a offerte cumulative forzate; esorta altresì la Commissione ad affrontare la crescente concentrazione verticale degli operatori dominanti lungo la catena del valore della pubblicità, che mette a rischio il settore della pubblicità online dell'UE;

29. prende atto del rapido sviluppo dei servizi di IA, che potrebbe determinare una concentrazione del mercato; invita la Commissione ad adottare un approccio ecosistemico nei confronti di tale settore, tra l'altro sviluppando e applicando nuove teorie del pregiudizio per affrontare l'ulteriore radicamento degli operatori dominanti nel settore; sottolinea che il regolamento sui mercati digitali contiene diverse disposizioni atte a impedire ai controllori dell'accesso di limitare gli sviluppatori emergenti di IA e chiede che la Commissione agisca rapidamente per far fronte al rischio che i consumatori siano costretti a utilizzare servizi di IA predefiniti sui propri dispositivi mobili, garantendo che i sistemi di IA rimangano selezionabili dagli utenti e trasparenti e salvaguardando in tal modo la concorrenza e la scelta dei consumatori; invita la Commissione a valutare la possibilità di aggiungere l'IA generativa quale nuovo servizio di piattaforma di base a norma del regolamento sui mercati digitali;

30. rileva che i grandi operatori digitali sfruttano il proprio potere di mercato, la propria influenza sui consumatori, le proprie risorse economiche e la concentrazione dei dati in un unico mercato per sfruttare la propria posizione in un altro mercato; sottolinea che gli operatori minori non possono competere con i suddetti fattori, il che rafforza ulteriormente la dipendenza dei cittadini dell'UE da un numero esiguo di società di paesi terzi, mettendo a repentaglio l'autonomia strategica; chiede che lo sfruttamento, da parte degli

operatori dominanti, della propria posizione nei settori digitali per espandersi in altri settori e l'autonomia strategica dell'UE dovrebbero essere oggetto di un esame più approfondito, introdotto attraverso una revisione degli orientamenti in materia di concentrazioni tesa a garantire che l'effetto leva sul mercato possa essere controllato in modo più efficace;

31. rileva l'importanza dei dati e degli strumenti di analisi dei dati in quanto uno dei fattori deterrenti per le concentrazioni del mercato digitale e le acquisizioni in tale settore; chiede, qualora si verifichino concentrazioni che coinvolgono uno o più operatori dei settori digitali, che il comitato europeo per la protezione dei dati emetta un parere sulla rilevanza degli insiemi di dati per la concentrazione in questione, sui dati personali elaborati dall'acquisizione del bersaglio nonché sul potenziale impatto sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati in capo alla concentrazione prevista;

32. esprime preoccupazione per il crescente ricorso a meccanismi dinamici di fissazione dei prezzi in tutta l'UE; invita la Commissione a valutare l'adozione di misure normative per contrastare metodi di fissazione dei prezzi altamente adattabili e opachi;

33. chiede che la Commissione applichi con vigore tutte le norme in materia di concorrenza, compresi il regolamento sulle sovvenzioni estere e il regolamento sui mercati digitali, per contrastare le pratiche dei controllori dell'accesso e promuovere mercati contendibili e una concorrenza leale; sottolinea che la Commissione deve disporre di personale sufficiente addetto all'applicazione della normativa, rilevando al contempo che nuovi strumenti, nonché scienziati e economisti di discipline differenti, possono contribuire a migliorare l'applicazione del diritto della concorrenza; sottolinea in particolare che il regolamento sui mercati digitali dovrebbe essere applicato in modo rigoroso e indipendente, in assenza di pressioni esterne; sottolinea che il regolamento sui mercati digitali e le potenziali ammende non devono essere utilizzate come moneta di scambio nel quadro delle discussioni sui dazi, bensì come pietra angolare degli sforzi dell'UE tesi a garantire mercati digitali equi e competitivi; prende atto delle sei procedure di non conformità avviate nei confronti di alcuni controllori dell'accesso designati; esprime profonda preoccupazione circa i potenziali ritardi nelle indagini critiche e circa la capacità della Commissione di rispettare i propri obblighi di mezzi e di adottare una decisione sulle procedure di non conformità senza indebiti ritardi;

34. rileva con preoccupazione la frammentazione di numerosi mercati di consumo, tra cui i servizi finanziari, le telecomunicazioni e l'energia destinata al consumo domestico, e chiede un'integrazione dei mercati più rapida e profonda laddove vi siano benefici per i consumatori, nonché il riconoscimento del potenziale stimolo agli

investimenti e all'innovazione derivante da tale integrazione dei mercati;

35. è allarmato per l'elevata concentrazione nel settore del commercio al dettaglio e nei settori agricolo e automobilistico nei territori d'oltremare, in cui i prezzi eccessivi, fissati dalle imprese dominanti, di prodotti e servizi essenziali amplificano le disuguaglianze, la precarietà e le disparità territoriali; invita la Commissione ad avviare un'indagine sui potenziali abusi di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

36. prende atto con preoccupazione dell'elevato grado di concentrazione del mercato nel settore finanziario europeo, nonché della sua dipendenza eccessiva e persistente da un numero limitato di fornitori di servizi di paesi terzi; rileva che le tre principali agenzie di rating del credito detengono tuttora una quota di mercato superiore al 90 %; esprime preoccupazione per la persistente concentrazione elevata nel mercato delle revisioni contabili degli enti di interesse pubblico (EIP), nel quale quattro imprese detengono la stragrande maggioranza delle entrate dell'UE per le revisioni contabili degli EIP, limitando la scelta e rischiando che la vigilanza cada ostaggio di soggetti esterni; invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto sulle opzioni disponibili per affrontare tali preoccupazioni; esorta la Commissione a valutare attentamente gli appalti pubblici in relazione alle competenze dei partecipanti al mercato delle revisioni contabili, in modo da evitare potenziali conflitti di interessi;

37. esprime preoccupazione per la crisi dei prezzi alimentari e rileva, a tal proposito, gli elevati livelli di concentrazione del mercato nelle catene di approvvigionamento alimentare; rinnova l'invito alla Commissione a condurre con urgenza un'analisi approfondita della portata e degli effetti delle alleanze di acquisto, prestando particolare attenzione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle catene di supermercati e ipermercati, in particolare quando tali pratiche incidono sul valore del marchio e sulla scelta dei prodotti o limitano l'innovazione o la comparabilità dei prezzi; ricorda, a tal proposito, la concentrazione del mercato nel commercio dei prodotti agricoli di base, nel quale quattro società rappresentano la stragrande maggioranza del commercio mondiale di prodotti agricoli; si rammarica che la Commissione abbia comunque approvato in via condizionale la fusione Bunge-Vittera (M.11204) nonostante le preoccupazioni in materia di concorrenza; chiede che la Commissione faccia fronte all'eccessivo accumulo di potere nelle mani di pochi grandi operatori nel mercato in questione, al fine di rafforzare la posizione negoziale di agricoltori e consumatori; pone l'accento sull'attuazione del nuovo strumento in materia di concorrenza in tale contesto;

38. prende atto degli elevati profitti netti delle banche dell'UE durante questo periodo inflazionistico, dovuti in gran parte al ritardo con cui il rapido inasprimento della politica monetaria si è ripercosso sui tassi di deposito;

39. prende atto con particolare preoccupazione della posizione dominante di due circuiti internazionali di carte nel mercato dei pagamenti dell'UE e del loro ricorso a pratiche volte a rafforzare ed estendere la loro posizione dominante su tale mercato, potenzialmente incrementando ulteriormente le barriere all'ingresso e ostacolando l'innovazione a lungo termine[1], nonché determinando un aumento dei costi per le imprese dell'UE e, in ultima analisi, per i consumatori; invita la Commissione ad adottare azioni incisive, sottolineando la necessità di rivedere il regolamento sulle commissioni interbancarie (regolamento (UE) 2015/751) per far fronte al significativo aumento delle commissioni applicate dai circuiti internazionali di carte e per garantire un contesto di mercato equo, competitivo e trasparente;

Coinvolgimento del Parlamento

40. sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere sufficientemente coinvolto nell'elaborazione della politica di concorrenza; mette in guardia dall'eccessiva dipendenza da strumenti normativi non vincolanti, quali orientamenti e quadri temporanei, in cui il coinvolgimento del Parlamento è limitato; invita la Commissione ad avviare negoziati per un accordo interistituzionale sulla politica di concorrenza al fine di formalizzare le sue priorità in materia di applicazione dinanzi al Parlamento; invita il Consiglio europeo ad adottare una decisione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, TUE che consenta l'adozione di atti legislativi nel settore della politica di concorrenza in conformità della procedura legislativa ordinaria; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto, in qualità di osservatore, nelle attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti della rete internazionale della concorrenza (RIC) e dell'OCSE, nonché nelle attività del gruppo di esperti ad alto livello sul regolamento sui mercati digitali;

41. invita il vicepresidente esecutivo responsabile, nonché commissario responsabile della politica di concorrenza, a rimanere in stretto contatto con la commissione competente del Parlamento e il relativo gruppo di lavoro sulle questioni relative alla concorrenza;

[1] Relazione speciale della Corte dei conti europea: "Pagamenti digitali nell'UE – Progressi verso pagamenti più sicuri, più veloci e più economici, nonostante le lacune persistenti", 9 gennaio 2025, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-01/SR-2025-01_IT.pdf.

°

° °

42. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.